

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Tommaso SALAMONE

Presidente

Paolo COMINELLI

Consigliere

Alessandro BENIGNI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **20762** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

CALZIA Ilvo, nato a Pontedassio (IM) il 14 settembre 1956, ivi residente
in Via Consorziale, n. 22, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Roberto TREVIA del Foro di Imperia in Imperia, Via Generale
Manuel Belgrano n. 4, da cui è rappresentato e difeso;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020 il relatore, Cons. Alessandro
Benigni, l'Avv. Trevia per l'odierno convenuto e il rappresentante del Pubblico

Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Silvio Ronci;

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale, a seguito della segnalazione di danno erariale formulata dal Comune di Imperia in data 10 giugno 2016 e della successiva contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.L. 15.11.1993, n° 453, convertito in L. 14.01.1994, n° 19, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione l'Arch. Ivo Calzia chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di **€ 349.153,24**, in favore del Comune di Imperia.

2. Oggetto della contestazione è lo svolgimento di svariati incarichi tra il 1997 e il 2015 senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge, ed il mancato riversamento dei compensi ottenuti nelle casse comunali.

A tale riguardo, ai fini di interrompere il decorso del termine prescrizione, l'Ufficio requirente aveva costituito in mora il medesimo con atto notificatogli il 10 ottobre 2017.

3. Sono stati prodotti, quali elementi probatori:

- a) le denunce dei redditi e prospetti riassuntivi dell'Agenzia delle Entrate attestanti i redditi di lavoro autonomo conseguiti negli anni interessati;
- b) gli atti di un primo procedimento disciplinare posto in essere a carico del Calzia per lo svolgimento di trentuno incarichi extra istituzionali non autorizzati nel quinquennio 2005 – 2010, conclusosi con il provvedimento di sospensione dal servizio per la durata di un mese, irrogato il 23 ottobre 2012;

- c) gli atti di un secondo procedimento disciplinare posto in essere a carico del Calzia per avere omesso di comunicare al Comune gli emolumenti percepiti nel biennio 2012 – 2014, nonché avere reso affermazioni non veritiere, contraddette e smentite dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2012 – 2014, conclusosi con il provvedimento di sospensione dal servizio per la durata di sei mesi, irrogato il 9 dicembre 2016;
- d) il provvedimento di liquidazione delle somme spettanti al Calzia per il periodo di sospensione dal servizio subita dal 6 marzo 2012 al 26 febbraio 2016, data della sua reintegrazione, ammontanti a **€ 627,90**, costituenti il differenziale positivo tra la somma dovuta di **€ 167.394,75** e quella minore di **€ 166.766,85**, corrispondente all'ammontare delle somme percepite quali compensi per incarichi professionali non autorizzati svolti nel periodo 2012 – 2015, trattenuta in autotutela del Comune di Imperia;
- e) atto di costituzione in mora del 10 ottobre 2017;

4. In seguito alla notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, l'Arch. Calzia ha depositato le relative deduzioni difensive seguite dalla comparsa di risposta.

Si eccepisce, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione di questa Sezione per i fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 42 della L. 6.11.2012, n. 190 (c.d. Legge Severino) che ha introdotto l'art. 53, comma 7 *bis*, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, avente natura innovativa e non interpretativa, ai sensi del quale «l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».

La natura innovativa della disposizione comporta la competenza della Procura Regionale ad agire avanti alla competente Sezione giurisdizionale solo per i fatti successivi al 6 novembre 2012.

In via preliminare, invece, viene eccepita la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per gli incarichi conferiti nel periodo 1997 – 2004 e per quelli conferiti nel successivo quinquennio 2005 – 2010.

Per i primi la prescrizione sarebbe intervenuta alla scadenza dei cinque anni dallo svolgimento di ciascuno, in assenza del presupposto del c.d. “occultamento doloso” (costituito da una condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta ad occultare l’esistenza del danno) che consente di fare decorrere tale termine solo dal giorno della sua scoperta; al contrario i medesimi erano stati sempre conosciuti, all’epoca dei fatti, dai vari responsabili di settore del Comune di Imperia.

Per i secondi, invece, il termine per esercitare l’azione erariale é scaduto il 20 agosto 2017 e cioè cinque anni dopo la comunicazione al Comune di Imperia, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri degli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza; *ad abundantiam*, si rileva che, comunque, l’atto di costituzione in mora del 10 ottobre 2017, che avrebbe consentito di interrompere la prescrizione, diversamente calcolata dall’Ufficio requirente come decorrente dal 23 ottobre 2017 (data di emissione del primo provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per la durata di un mese) non risulta, essere stato validamente notificato: pertanto, anche avvalorando il diverso *dies a quo* vantato dalla parte attrice, deve ritenersi superato il termine prescrizione previsto dalla legge.

Nel merito, si evidenzia l'insussistenza delle illegittimità contestate in quanto sia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente Autonomie Locali sia il codice di comportamento del Comune di Imperia non estendono al dipendente sospeso il divieto di assumere incarichi esterni, non essendoci l'esigenza di assicurare alla P.A. l'esclusività della prestazione lavorativa; pertanto il convenuto doveva ritenersi libero di svolgere attività professionale anche in assenza di ogni autorizzazione sul punto.

Si è trattato, comunque, di casi del tutto occasionali e sporadici giustificati, nel periodo di sospensione dal servizio (2012 – 2016), da gravi esigenze di natura economica assurgenti ad un vero e proprio «*stato di necessità e bisogno*», dovendo provvedere alla propria famiglia (moglie e figlio adottivo, bisognoso di costose terapie mediche) con uno stipendio di soli € 1.300,00 (50% dello stipendio base) di per sé insufficiente a soddisfare alle esigenze quotidiane, al punto da avere subito lo sfratto per morosità, non riuscendo a pagare regolarmente il canone di locazione.

Peraltro, il danno erariale deve essere quantificato in misura notevolmente inferiore rispetto alla pretesa attorea in considerazione del fatto che il Comune ha già trattenuto la somma di € 166.766,85, dalla somma complessiva di € 167.395,08, corrispondente agli stipendi dovutigli in seguito della sopravvenuta inefficacia della sospensione cautelare dal servizio, essendo stato pienamente assolto dalle accuse contestategli.

A prescindere dalla compensazione unilateralmente posta in essere, si deve evidenziare come molti Enti territoriali e soggetti privati avessero autonomamente riversato al Comune di Imperia le somme da corrispondersi per

le prestazioni eseguite, le quali dovranno essere ulteriormente sottratte dall'importo dovuto per il noto principio della "*compensatio lucri cum damno*".

Infine, si chiede di limitare l'importo dovuto al Comune di Imperia alla sola somma netta – e non lorda - percepita negli anni in contestazione sulla base del presupposto che l'Erario abbia comunque ricevuto un vantaggio dalla percezione delle imposte e dei contributi previdenziali.

In sede di discussione orale, il P.M. ha evidenziato l'interesse ad agire per ottenere la condanna alla somma richiesta nell'atto di citazione: altrimenti, infatti, il convenuto sarebbe legittimato ad agire davanti al giudice ordinario per avere la restituzione della somma temporaneamente trattenuta dal datore di lavoro. Ha sottolineato, inoltre l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo secondo cui i conferenti avrebbero versato i compensi direttamente al Comune di Imperia, risultando in atti che l'Arch. Calzia abbia fiscalmente dichiarato il reddito corrispondente. Si è associato invece all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, limitatamente ai compensi derivanti dagli incarichi svolti nel quinquennio 2005 – 2010, stante la nullità della notificazione dell'atto di costituzione in mora del 12 ottobre 2017. In conclusione, ha chiesto che la condanna del convenuto sia limitata al pagamento della somma di **€ 225.890,81.**

La difesa ha chiesto l'estensione del riconoscimento dell'intervenuta prescrizione anche alle somme derivanti dai compensi per gli incarichi resi negli anni 1997 – 2004, dal momento che la costituzione in mora riguardava anche i medesimi.

In via subordinata ha chiesto che la Sezione acquisisca dal Comune di Imperia le informazioni relative al pagamento diretto nei suoi confronti fatto dai soggetti conferenti gli incarichi al Calzia.

Su domanda del Collegio, conferma di avere proposto azione di ripetizione della somma indebitamente trattenuta, in autotutela, dal Comune di Imperia.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, fondata sulla natura innovativa dell'art. 53, comma 7 *bis*, del D. Lgs. n. 165/2001, come interpretata da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare, Cass. Sez. un. 19.01.2018, n.1415; 28.05.2018, n.13239) la quale radicherebbe la giurisdizione contabile solo per le fattispecie successive al 6 dicembre 2012.

In realtà, come è stato peraltro riconosciuto dallo stesso giudice della giurisdizione negli arresti successivi a quelli citati dalla difesa (in particolare, Cass. Sez. un. 26.06.2019, n. 17124; 14.01.2020, n. 415), la disposizione richiamata, che prevede la giurisdizione contabile nell'ipotesi di mancato versamento dei compensi illegittimamente acquisiti, si pone in rapporto di «*continuità regolativa*» (così da ultimo, C.d.C. Sez. giur. Lombardia 3.02.2020, n. 11) con l'orientamento giurisprudenziale già delineatosi antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Severino, senza interferire con l'eventuale azione di responsabilità contrattuale proposta dalla P.A. competente, richiamata dalla difesa, ponendosi rispetto ad essa in termini di semplice alternatività.

In altre parole, è sempre di esclusiva competenza della giurisdizione contabile l'accertamento del mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria Amministrazione ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L'eccezione difensiva, pertanto, deve essere respinta.

2. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, fondata su diversi presupposti.

2.1 Con riferimento agli incarichi effettuati nel periodo 1997 – 2004, si assume la mancanza del doloso occultamento contestato dal P.M. non essendo riscontrabili condotte maliziose o artifici ideati dal Calzia per celare i proventi della propria attività professionale al Comune che, anzi, aveva posto in essere comunicazioni e procedimenti disciplinari proprio per le mancate richieste di autorizzazione a svolgere i medesimi; pertanto la prescrizione, si è perfezionata, al più tardi nel 2009 (e cioè cinque anni dopo l'espletamento dell'ultimo incarico). Relativamente al periodo 2005 – 2010, invece, la prescrizione è maturata, al più tardi, il 22 ottobre 2017, in assenza di un valido atto di costituzione in mora.

Per quanto attiene alla configurabilità dell'occultamento doloso, è sufficiente richiamare la cospicua giurisprudenza di appello (tra le tante, C.d.C. Sez. App. III, 21.07.2016, n. 345; 6.10.2016, n. 514; 2.02.2017, n. 55; Sez. App. II, 20.12.2018, n. 724) la quale rileva come il medesimo si possa concretizzare non solo con una condotta ulteriore rispetto a quella cagionatrice il danno, preordinata a tenere nascosti i fatti dannosi, *«ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di ...serbare “maliziosamente” il silenzio su talune circostanze del rapporto di impiego, ove ricorrente un dovere giuridico di*

farle conoscere al proprio datore di lavoro» specificando che anche «il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge».

In questo caso, la condotta celatrice si è pienamente estrinsecata nel momento in cui il Calzia, volutamente, non ha richiesto l'autorizzazione preventiva allo svolgimento degli incarichi, confidando sull'impossibilità dell'Amministrazione di venirne altresì a conoscenza.

Al riguardo, non assume alcuna rilevanza ai fini della visibilità del danno l'inserimento delle somme percepite nella dichiarazione dei redditi, trattandosi di adempimento degli obblighi fiscali - tributari incombenti per legge sul contribuente nel diverso rapporto con l'Agenzia delle Entrate, soggetto diverso dal Comune di Imperia

2.2 Per quanto riguarda, invece, lo stesso arco territoriale 1997 – 2004 e quello successivo 2005 – 2010, si eccepisce la nullità della notificazione dell'atto di costituzione in mora del 10 ottobre 2017, effettuata secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.; si rileva, infatti, che l'Arch. Calzia non è mai venuto a conoscenza della raccomandata informativa in quanto l'agente postale l'ha immediatamente mandata indietro con la dicitura *“trasferito”*.

Il mancato perfezionamento della fattispecie legale regolata dalla norma codicistica e la conseguente mancata conoscibilità della notifica da parte del destinatario comportano la nullità della medesima, con mancata interruzione del termine prescrizione che, pertanto, relativamente agli incarichi svolti tra il 1997 e il 2010, è maturato, come si è riferito sopra, al più tardi il 22 ottobre 2017.

Il P.M. ha riconosciuto la fondatezza di tale eccezione ma limitatamente ai compensi relativi agli incarichi svolti tra il 2005 e il 2010 in quanto per quelli precedenti la notizia di danno è giunta successivamente alla conoscenza dell'Ufficio.

L'art. 140 c.p.c., che disciplina l'ipotesi della c.d. irreperibilità relativa, stabilisce che, nel caso in cui la consegna dell'atto non sia potuta avvenire a mani proprie o in quelle delle persone indicate nell'articolo precedente, «l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione ... e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento». Successivamente, Corte cost. 14.01.2010, n. 3 ha stabilito che per il destinatario la notifica si perfeziona *«con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione»*.

Nella specie è accertato in atti che l'Ufficiale giudiziario si sia recato nel luogo di effettiva residenza del convenuto e, non avendolo trovato, ha affisso l'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione, ha depositato copia dell'atto presso il Comune e ha spedito la raccomandata in data 12 ottobre 2017; tale raccomandata è tornata indietro con il nominativo e l'indirizzo del Calzia sbarrato e l'apposizione di una X sulla casella «trasferito».

L'eccezione preliminare è parzialmente fondata.

Non c'è dubbio che tanto la Massima giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 13.01.2005, n. 4589) quanto la Corte costituzionale (con la sentenza n. 3/2010 sopra richiamata) abbiano più volte che un'interpretazione dell'art. 140 c.p.c. atta a dare rilievo alla sola spedizione della raccomandata informativa violi

insanabilmente la sfera difensiva del notificato che ha il diritto di esigere la ricezione della medesima.

Pertanto, non può ritenersi sufficiente la sola spedizione.

Orbene, nel caso in questione, la raccomandata informativa, a causa di un errore dell'ufficiale postale, non è pervenuta nella sfera di conoscenza di quest'ultimo ed è stata restituita al mittente.

Pertanto, deve considerarsi prescritta l'azione erariale proposta, limitatamente ai compensi ricevuti per gli incarichi svolti nel quinquennio 2010 – 2015, ammontanti complessivamente a **€ 123.262,43**.

Non può invece essere accolta la richiesta difensiva di accertare la prescrizione anche con riferimento agli incarichi svolti antecedentemente, a partire dal 1997, in quanto la piena notizia dei medesimi emerge solo il 19 aprile 2017, data in cui l'Agenzia delle Entrate trasmette uno specifico prospetto, indicante anche gli stessi, alla Procura Regionale.

A nulla può rilevare, sul punto, la circostanza che il successivo atto di costituzione in mora del 12 ottobre 2017 includa anche questi ultimi, facilmente spiegabile come una scelta di completezza dell'esposizione di tutte le accuse astrattamente movibili da parte del titolare del fascicolo.

3. Nel merito, l'azione erariale, limitatamente alla minore somma di **€ 225.890,81**, deve ritenersi fondata alla luce dell'ampio materiale probatorio fornito, descritto compiutamente nella parte in fatto (con particolare riferimento alle denunce dei redditi relative all'intero periodo contestato e agli atti dei due procedimenti disciplinari contenuti nel fascicolo), che comprova il reiterato comportamento dell'Arch. Calzia il quale, nel periodo contestato (per un totale

complessivo di tredici anni), ha svolto un numero elevatissimo di incarichi extra-istituzionali non autorizzati, violando così consapevolmente (e, quindi, dolosamente) il fondamentale obbligo di servizio, disciplinato dall'art. 53, comma 7, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 il quale sancisce che «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza», prevedendo nel caso di violazione di tale divieto di versare «il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte ... nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti». Tale ultima omissione costituisce una specifica ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale si fonda sul danno patrimoniale subito dall'Ente (in questo caso il Comune di Imperia) per la mancata entrata delle somme spettategli a seguito dell'illegittima condotta tenuta dal percettore.

4. Le argomentazioni difensive di merito non sono tali da consentire di addivenire al rigetto dell'azione.

Non si è trattato, infatti, di incarichi occasionali e saltuari non vietati, di per sé, dalla normativa di settore.

Al contrario, il numero elevatissimo di incarichi svolti (quarantaquattro nel solo periodo 1997 – 2004), comportante cospicui redditi, presuppone la costante sussistenza di un'attività professionale parallela legittima solo negli stretti limiti delle autorizzazioni ottenute.

A nulla rileva la circostanza della mancata previsione di estensione del divieto al personale sospeso cautelamente, rivolgendosi chiaramente l'art. 53

D. Lgs. cit. si riferisce «a tutti i dipendenti pubblici» senza distinzione di *status*.

Ciò è confermato dal fatto che alcune Amministrazioni come l'Agenzia delle Entrate (con la Circolare Agenzia delle Entrate – Direz. Centrale del Personale – Settore Gestione del Personale – Ufficio Normative 10.05.2004, n. 74427) e la Guardia di Finanza (con la Circolare 20.06.2005, n. 2000000/109/4) hanno disciplinato specificamente le diverse modalità di autorizzazione per i dipendenti sospesi.

Del resto, la stessa dottrina citata in chiave difensiva dal convenuto negli atti di causa riconosce la necessità del rilascio dell'autorizzazione preventiva – e quindi dell'obbligo di richiesta – anche per i dipendenti che non siano in servizio effettivo.

Le affermazioni relative alla presunta conoscenza degli incarichi svolti da parte del Comune di Imperia nonché della presenza di singole comunicazioni intervenute sul punto e di vari provvedimenti di autorizzazione sono del tutto generiche e prive di documentazione idonea a confortare l'assunto difensivo.

Altrettanto generica e priva di documentazione l'asserzione del fatto che parte dei compensi sarebbero stati pagati direttamente al Comune senza pervenire nella sua sfera patrimoniale. Tale obiezione oltretutto sconta il fattore di incoerenza logica data dall'inserimento delle somme nelle annuali dichiarazioni dei redditi del convenuto; infatti, a volere seguire tale argomentazione, si arriverebbe al paradosso per cui enti pubblici e soggetti

privati avrebbero pagato due volte la stessa prestazione ponendo in essere, senza alcuna valida ragione o vantaggio condotte produttive di danno erariale o, comunque, di perdite patrimoniali ingiustificate.

Non è accoglibile l'eccezione – seppure suggestiva – relativa allo stato di necessità in cui si sarebbe trovato il convenuto, unico titolare di un reddito adeguato, essendo la moglie un'insegnante a tempo parziale, e con un figlio adottivo necessitante di costose terapie mediche e psicologiche, nel periodo intercorsi tra il 6 marzo 2012 e il 2 marzo 2015. A tal fine l'assegno alimentare di € 1.300,00 – ad avviso dell'Arch. Calzia - era risultato insufficiente a provvedere ai bisogni della sua famiglia al punto da venire ad essere sfrattato per morosità dall'immobile in cui abitava.

A prescindere dalla circostanza che lo sfratto è semplicemente allegato e non documentato in atti, lo stato di difficoltà economica ben poteva essere esposto nelle richieste di autorizzazione da presentarsi al Comune di Imperia e che avrebbe, logicamente, indotto l'Ente stesso a valutare la situazione con particolare attenzione. Infatti, solo in seguito ad un eventuale autorizzazione negata il Calzia si sarebbe potuto trovare in una oggettiva e insuperabile (e non da lui volontariamente o colposamente cagionata) situazione di difficoltà economica che, peraltro, non ha mai raggiunto le soglie di povertà stabilite dagli indici ISTAT dell'epoca. Al contrario, il medesimo ha voluto consapevolmente continuare la condotta che ha connotato tutta la sua carriera di dirigente e cioè quella di arrotondare sistematicamente la propria retribuzione (anche quando non era ridotta come nel triennio 2012 – 2015) senza mai informare il proprio

datore di lavoro, sperando di farla franca fino alla fine.

5. Sotto il profilo soggettivo, è palese la volontà del convenuto di non procedere agli obblighi di servizio che impongono, prima di eseguire ogni incarico, di chiedere le specifiche autorizzazioni all'Ente di appartenenza; nella specie, la consapevolezza è dimostrata dal fatto che sin dal 1998 il Calzia aveva provveduto a richiederle, seppure per un numero ridottissimo di incarichi, omettendo, peraltro, di procedere a tale adempimento per gli incarichi più redditizi (fino a € 43.150,00 nel 2003 e € 31.721,00 nel 2011).

6. Con riferimento alla quantificazione del danno, il convenuto lamenta la duplicazione di parte dell'azione risarcitoria, nella misura di **€ 167.395,08**, in quanto tale somma è già stata trattenuta in autotutela dal Servizio del trattamento economico del Comune di Imperia; si deve rilevare, al riguardo, che il c.d. "recupero degli importi in compensazione rispetto alle spettanze" operato dall'Ente territoriale costituisca un atto paritetico di diritto privato impugnabile – come, peraltro, ha già fatto nella specie l'Arch. Calzia - ai sensi dell'art. 2033 c.c. davanti al giudice ordinario, qualora non subentri un titolo giuridico definitivo e irrevocabile (quale un giudicato di condanna) che stabilizzi la situazione soggettiva attiva dell'ente pubblico, attualmente interinale.

Pertanto, essendovi un interesse concreto e attuale, da parte dell'Amministrazione, di una sentenza di condanna definitiva, che costituisca titolo irreversibile a mantenere la somma trattenuta, si respinge anche la presente eccezione.

Non si ritiene, infine, di accogliere, sul punto, la richiesta difensiva di limitare l'importo dovuto al Comune di Imperia delle sole somme nette ottenute dall'Arch. Calzia negli anni in contestazione, sulla base del presupposto che l'Erario abbia comunque ricevuto un vantaggio dalla percezione delle imposte e dei contributi previdenziali.

La Sezione, pur dando atto dell'esistenza di un filone giurisprudenziale (C.d.C. Sez. giur. Lazio 16.12.2013, n. 897; Sez. giur. Toscana 8.09.2014, n. 159; Sez. giur. Lombardia 25.11.2014, n. 216) secondo cui il danno debba essere quantificato in misura pari all'importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del percettore in ossequio al principio della c.d. "*compensatio obliqua*", ritiene di dare continuità al proprio orientamento, affermato, da ultimo, con la sentenza 23.01.2020, n. 4, ed in linea con quello più autorevole di secondo grado (C.d.C. Sez. III App. 30.01.2017, n. 40; 23.02.2017, n. 94; Sez. App. Sicilia 5.03.2018, n. 58/A) secondo cui il risarcimento debba avvenire al lordo delle somme pagate dall'ente pubblico e dal lavoratore a titolo di imposte e contributi con possibilità, per l'interessato di agire nelle opportune sedi tributarie e previdenziali al fine di ottenere, se ve ne siano i presupposti, i rimborsi spettanti.

Pertanto, si considera accertata la responsabilità amministrativo – contabile dell'Arch. Ivo Calzia per non avere riversato nelle casse del Comune di Imperia la somma di **€ 225.890,81**, corrispondente agli importi conseguiti per avere svolto incarichi non autorizzati nel periodo 1997 – 2004 e 2012 – 2015, essendosi prescritto il diritto di risarcimento del danno erariale da omesso versamento, relativamente agli anni 2005 – 2010.

Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria, differentemente calcolata per ciascun incarico a partire dalla data di percezione dell'incarico.

Sulla somma così complessivamente rivalutata, decorrono gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice,

C O N D A N N A

CALZIA Ivo al pagamento in favore del Comune di Imperia della somma di € **225.890,81** (duecentoventicinquemilaottocentonovanta/81)), a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di percezione del compenso per ciascun incarico fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;

CALZIA Ivo al pagamento delle spese processuali, liquidate in € **356,67**.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2020.

F.to Il Giudice estensore

(Alessandro Benigni)

F.to Il Presidente

(Tommaso Salamone)

Deposito in Segreteria 9 marzo 2020

F.to Il Funzionario Preposto alla Segreteria

della Sezione Giurisdizionale della Liguria

(Sig.ra Rosella Gisella Casciani)